

Registro generale n. 1

ORDINANZA DEL SINDACO
ORDINANZA DEL 05-01-22, n. 1

Oggetto:

MISURE DI CONTENIMENTO AI FINI DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA DIDATTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO NEI GIORNI DI VENERDI 7 E SABATO 8 GENNAIO 2022

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 221 del 24 Dicembre 2021 con il quale è stato prorogato sull'intero territorio nazionale lo Stato di Emergenza da Covid-19 fino al 31 Marzo 2022;

RITENUTO in via precauzionale - a seguito dell'andamento crescente della curva dei contagi da COVID-19 nella Regione Marche, che risulta particolarmente colpita tanto da determinare l'ormai prossimo passaggio dell'intero territorio regionale da “zona gialla” a “zona arancione” con un concreto rischio di aggravamento della curva epidemiologica - **di dover stabilire la sospensione delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per i giorni di venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022;**

VISTA la Legge 833 del 23/12/1978 art. 32 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO che il D.Lgs. n. 267/2000 art. 50 comma 5 prevede che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

CONSIDERATO che le festività di inizio anno 2022 potrebbero aver ulteriormente aggravato il quadro dei contagi che rischiano di manifestare i loro effetti anche entro il prossimo fine settimana ivi inclusi i giorni di venerdì 7 e sabato 8 Gennaio nei quali sarebbe prevista la riapertura delle attività scolastiche;

RITENUTO quindi che un'ulteriore sospensione dell'attività scolastica nelle sopracitate giornate, salvo ulteriori decisioni delle Istituzioni superiori, da un lato favorirebbe in una fase

così delicata il contenimento del rischio a partire dalla popolazione giovanile e, dall'altro, faciliterebbe il lavoro delle autorità sanitarie competenti nell'individuare e tracciare le positività imputabili alle prime giornate del nuovo anno, determinando di fatto una "fase di transizione" di tre giorni (da venerdì 7 a domenica 9) che consenta il più possibile di far emergere ed intercettare le eventuali positività riconducibili alle festività in corso distinguendole dalle nuove dinamiche sanitarie che eventualmente si determineranno dalla settimana che avrà inizio con la giornata di lunedì 10 Gennaio 2022 a partire dalla quale riprenderà l'attività scolastica.

ORDINA

A seguito dell'andamento crescente della curva dei contagi da Covid-19 nel territorio della Regione Marche e per le motivazioni sopra espresse, la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado delle Istituzioni scolastiche pubbliche e private, ivi compresa la scuola per l'infanzia ad esclusione dei corsi universitari, per i giorni di venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022,

fatta salva ogni diversa determinazione di competenza dei Dirigenti Scolastici e Responsabili dei servizi interessati in merito alla presenza di personale amministrativo e/o ausiliario secondo necessità;

DISPONE

Che la trasmissione del presente provvedimento avvenga:

- Al Dirigente dei Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Fermo,
- Al Dirigente del Settore LLPP Protezione Civica, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Al Coordinatore del nido comunale per l'infanzia di Fermo;
- Ai Responsabili delle Scuole per l'infanzia private e delle altre Istituzioni scolastiche che operano sul territorio;
- Al Responsabile dell'Istituto Centro di Formazione Professionale Artigianelli di Fermo;
- Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati del territorio di Fermo,
- Al Responsabile dell'Ufficio Scolastico della Provincia di Fermo,
- Al Comando della Polizia Locale del Comune di Fermo,
- Al Comando dei Carabinieri della Stazione di Fermo,
- Alla Prefettura di Fermo,
- Al Dirigente del Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica dell'ASUR-Zona Territoriale n. 4 di Fermo;
- Al Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale XIX.

la pubblicazione di detta ordinanza, nel testo originale, sul sito di questo Comune (<https://www.comune.fermo.it>).

RICORDA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. delle Marche entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo Dello Stato entro 120 giorni, termini decorrenti

dalla piena conoscenza del presente atto;

Che in caso d'inadempienza verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

dalla Civica Residenza,

Il Sindaco
Avv. Paolo Calcinaro